


CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (OFFICIAL SPONSOR)

Tra

Il **Comune di Rottofreno (PC)**, con sede legale in Piazza Marconi 2 29010, codice fiscale 00228700332, in atto rappresentato da  (di seguito denominato anche "**Comune**" o "**Sponsee**")

e

la società con sede legale a , in via, CAP, P.Iva, in persona del legale rappresentante nato a) il domiciliato per la carica presso la sede legale della società (anche la "**Società**" o "**Sponsor**")

di seguito indicati anche, congiuntamente, come "**Parti**"

premesso che

- a) il Comune persegue lo scopo, tra gli altri, di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, anche tramite il coinvolgimento di soggetti economici operanti sul territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione del medesimo;
- b) **con** deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2025 l'Amministrazione ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione;
- c) l'art. 6 del citato Regolamento comunale disciplina le modalità per la realizzazione delle cd sponsorizzazioni pure (dazione in denaro);
- d) con delibera di Giunta comunale n. 58 del 20.04.2026 avente oggetto "Sponsorizzazione degli eventi culturali, sportivi e di valorizzazione del territorio per l'anno 2026. Provvedimenti" con la quale sono stati definite le modalità per avviare la ricerca di sponsor per gli eventi stabiliti;
- e) in data 23.04.2026 è stato pubblicato per 30 giorni avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione degli eventi previsti nella citata delibera di Giunta comunale, giusta Determina di approvazione n.217 del 22.04.2026 del Settore Sviluppo Economico;
- f) a seguito di avviso pubblico pubblicato in data xxx, la **Società** xxxx ha manifestato al **Comune** la volontà di sponsorizzare tutte le attività indicate nel bando;
- g) con determinazione nxx del xxx il Responsabile del Settore ha quindi determinato la sottoscrizione della presente **Convenzione** di "sponsorizzazione";
- h) le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 effettuate dal **Comune** sullo **Sponsor** hanno sortito esito positivo;
- i) sulla scorta della suddetta normativa richiamata, risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione.

Tutto quanto innanzi premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le **Parti**

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della **Società**, di uno o più delle seguenti iniziative (da selezionare):

- a) Eventi ricreativi/culturali di valorizzazione del territorio - Estate 2026:

- ✓ **manifestazione concertistica luglio 2026**
- ✓ **Giovedì in Piazza”**: ciclo di n. 4 eventi serali di animazione territoriale da realizzarsi nelle date del 9, 16, 23 e 30 luglio 2026/
- ✓ **Galà dello Sport - 2^a edizione”**: evento celebrativo delle eccellenze sportive locali in programma per la serata dell'11 settembre 2026.
- b) Assegnazione di borse di studio e premi al merito per giovani residenti
- c) Eventi ricreativi/culturali e allestimenti natalizi 2026:
 - ✓ **Evento inaugurale**: cerimonia di accensione delle luminarie con animazione e spettacoli per famiglie
 - ✓ **Tradizioni locali**: attività ludiche e celebrative in occasione della ricorrenza di Santa Lucia;
 - ✓ **Animazione territoriale**: eventi pomeridiani multidisciplinari rivolti a diverse fasce d'età;
 - ✓ **Valorizzazione del commercio**: potenziamento dell'offerta mercatale pomeridiana con intrattenimento correlato;

Il presente contratto ha come finalità quella di realizzare le iniziative sopra citate attraverso una sponsorizzazione in denaro della ditta Sponsor, la quale, mediante il presente contratto, intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

Articolo 2 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di euro xxxxxxxxxxxx (oltre iva 22% in regime split payment)

Il corrispettivo dovuto dalla Sponsor viene versato all'Amministrazione in unica soluzione, previa emissione della relativa fattura da parte del Comune come disciplinato dall'art. 18 del -regolamento comunale vigente.

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo.

Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzione tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale, trasmettendo il proprio logo in formato vettoriale entro 10 giorni dalla firma del presente contratto, pena l'impossibilità di garantire la visibilità sui materiali già in stampa".

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Articolo 3 – Obblighi dello Sponsee

Il Comune si impegna a dare risalto all'iniziativa di sponsorizzazione della Società con la qualifica di Basic Sponsor, garantendo il ritorno di immagine secondo le seguenti modalità:

- inserimento del logo o della ragione sociale nell'elenco dei "Partner Sostenitori" in formato standard su manifesti, locandine e altro materiale pubblicitario cartaceo (manifesti, locandine, brochure);
- menzione del logo e della ragione sociale sui canali social istituzionali nei post collettivi dedicati ai partner dell'evento e visibilità nella sezione dedicata sul sito web istituzionale;

- inserimento del nome dello Sponsor nell'elenco dei partner all'interno dei comunicati stampa relativi all'evento.
- possibilità di citazioni dello Sponsor all'interno di iniziative di comunicazione, come ad esempio in spot radiofonici o televisivi dedicati all'evento, qualora previsti;

Tali attività di divulgazione prevedranno l'utilizzo del marchio o logotipo della Società in modo che sia sempre assicurata l'associazione tra il progetto oggetto del presente contratto di sponsorizzazione, e l'immagine della Società.

Il Comune informerà puntualmente la Società in merito ad ogni iniziativa di divulgazione effettuata e le attività oggetto di sponsorizzazione saranno puntualmente rendicontate e formalizzate dal Comune allo Sponsor.

Il Comune dichiara che il contributo erogato dalla Società verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le finalità e con le modalità di cui al presente Contratto e si impegna a dare adeguato risalto alle attività di divulgazione mediante concrete attività.

Il Comune si impegna a rispettare, nella gestione e nell'utilizzo di tale contributo, tutte le leggi applicabili in materia.

Articolo 4 – Durata e rinnovo

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a tutto il **31.12.2026**.

Articolo 5 – Risoluzione del contratto

Le **Parti** possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, comunicato via pec.

In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo **Sponsee**:

- Qualora lo **Sponsor** o lo **Sponsee** risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- Qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'iniziativa.

Qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:

- a) l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;
- b) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti.

Articolo 6 - Cause di risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento o non corretta collaborazione il **Comune** inoltrerà alla **Società** proponente la diffida ad adempiere contenente il termine ritenuto essenziale per l'adempimento, che non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Decorso inutilmente tale termine, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1454 Cod. civ. In tal caso, il **Comune** avrà diritto di sostituirsi alla **Società** proponente e di fare tutto quanto in suo potere, a spese della **Società** proponente, per ultimare i progetti per cui la presente Sponsorizzazione è sottoscritta.

Articolo 7 - Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione, sarà esclusivamente quello di **Piacenza**. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR di Parma

Art. 8 Spese contrattuali

Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto, compresi l'eventuale assolvimento degli obblighi fiscali necessari e i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello sponsor.

Resta inteso che lo **Sponsor** non è tenuto al pagamento di alcuna imposta sulla pubblicità.

Art. 9 Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.

Art. 10 Rinvio

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto si fa rinvio: a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia; b) per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Articolo 11 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al domicilio indicato in epigrafe ovvero presso i diversi recapiti che le Parti potranno comunicare successivamente, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le **Parti** eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Articolo 12 - Trattamento dati personali

Le **Parti** trattano i dati personali di ciascuna **Parte** conformemente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE ("GDPR") n. 679 del 2016, nonché a quelle del decreto legislativo n. 196 del 2003 ("Codice della Privacy"), come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e CIG

Sulla base di quanto precisato dall'ANAC (vedi par. 2.10 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017) la sponsorizzazione pura non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in

quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti.

Sulla base di quanto chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019, la sponsorizzazione pura è esclusa dall'obbligo di acquisizione del Codice CIG.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Comune

La Società